

Comune di Sansepolcro

Provincia di AREZZO



REGOLAMENTO PER LA RATEIZZAZIONE DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO E DELLE INTIMAZIONI DI PAGAMENTO

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.40 del 30/05/2022

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. del 29/12/2025

INDICE	
<i>Articolo 1</i>	<i>Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione</i>
<i>Articolo 2</i>	<i>Criteri di concessione delle rateazioni di pagamento e decadenza dal beneficio concesso</i>
<i>Articolo 3</i>	<i>Interessi</i>
<i>Articolo 4</i>	<i>Istanza di concessione</i>
<i>Articolo 5</i>	<i>Disposizioni Finali</i>

Articolo 1

Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di concessione di rateizzazioni di pagamento derivanti da avvisi di accertamento esecutivo di atti tributari comunali e di intimazioni di pagamento di entrate patrimoniali comunali, in attuazione della Legge 27.12.2019 n 160.

Articolo 2

Criteri di concessione delle rateizzazioni di pagamento e decadenza dal beneficio concesso

1. Su richiesta del debitore, si concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica e secondo il seguente schema:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a novantasei rate mensili.
2. L'ammontare della prima rata deve essere versato entro 30 giorni dal ricevimento della presentazione dell'istanza o della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
3. In caso di mancato pagamento, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateizzazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato, salvo che il medesimo provveda a versare quanto non pagato entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento di uno specifico sollecito.
4. Qualora intervenga la decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero debito non ancora versato sarà immediatamente riscosso coattivamente in un'unica soluzione.

Articolo 3

Interessi

1. Alle rate che verranno concesse saranno applicati gli interessi con misura pari al tasso legale, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.

Articolo 4

Istanza di concessione

1. Il contribuente che, trovandosi in temporanea ed obiettiva difficoltà economica, intende avvalersi della possibilità di rateizzare, deve inoltrare motivata richiesta al Responsabile dell'Entrata così come individuato nel Piano Esecutivo di Gestione.
2. La richiesta dovrà indicare sia gli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario, che il numero di rate.

3. In caso di avvisi di accertamento che prevedano la riduzione dell'importo per le sanzioni in caso di adesione, la relativa riduzione si applica se la richiesta di dilazione, congiuntamente alla dichiarazione di acquiescenza alle risultanze dell'accertamento, viene presentata entro il termine di scadenza del versamento risultante dall'atto notificato.
4. E' competente alla concessione della rateizzazione il responsabile dell'entrata, qualora l'istanza sia presentata prima dell'affidamento delle somme richieste al soggetto legittimato alla riscossione coattiva. Qualora l'istanza di rateizzazione sia formulata successivamente all'affidamento delle somme richieste al soggetto legittimato alla riscossione coattiva, è competente alla concessione della rateizzazione il responsabile della riscossione, in accordo con il responsabile dell'entrata, fatto salvo siano iniziate le procedure esecutive e fatti salvi i maggiori oneri medio tempore maturati.
5. In caso di richieste di dilazione di importi affidati in carico all'Agenzia delle Entrate Riscossione la richiesta di dilazione dovrà essere presentata, ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/1973 e art. 26 D.lgs. 46/1999, alla predetta Agenzia competente al rilascio dell'eventuale piano di dilazione secondo le disposizioni che ne regolano l'attività.
6. L'istanza può essere consegnata direttamente dal richiedente all'Ufficio Protocollo dell'Ente, tramite posta elettronica certificata, a mezzo raccomandata, allegando copia di un documento di identità.

Articolo 5

Disposizioni finali

1. Le norme previste dal presente Regolamento prevalgono su ogni altra disciplina, in materia di rateizzazione, disposta nei regolamenti comunali.
2. Il presente regolamento ha effetto a decorrere dal 01.01.2022.